

DENUNCIA ANNUALE LAVORO USURANTE

Circolare 9/2022

Riferimenti normativi:

D. Lgs. 67/2011

Il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, nel rispetto dei requisiti indicati dalla legge.

Con lo stesso decreto legislativo è stato introdotto inoltre per i datori di lavoro l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti o notturne. Per l'anno 2021, l'invio telematico della comunicazione dovrà avvenire **entro il 31.03.2022** (per mezzo del portale "Cliclavoro").

Il mancato invio è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 Euro.

Si indicano, di seguito, le lavorazioni considerate "usuranti".

A) Lavorazioni pesanti.

- Lavori in galleria, cava o miniera: sono comprese anche le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti: la norma si riferisce, in particolare, ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti;
- lavori a catena o in serie: sono comprese anche le ipotesi di chi sia vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o la cui prestazione sia valutata in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

B) Lavoro notturno.

È considerato lavoro notturno usurante la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge, per un minimo di 64 giorni, almeno 6 ore di lavoro consecutive nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, ovvero il lavoratore che presta, per l'intero anno lavorativo, almeno 3 ore nel medesimo intervallo.

La comunicazione per il lavoro notturno deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nell'anno.

C) Lavoro a catena.

Tipologie di lavoro svolte da addetti ad attività ripetute e costanti per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, così come indicate dal D. Lgs. 67/2011:

- Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti;
- produzione di articoli finiti ecc.;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento, accessori etc.;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

D) Conducenti di veicoli pesanti

Per veicoli pesanti si intendono i veicoli con capienza complessiva non inferiore ai 9 posti compreso il conducente, adibiti al trasporto pubblico. In tale categoria rientrano unicamente gli autotrasportatori di merci nel solo caso in cui essi svolgano periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.